

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 settembre 2015, n. 0197/Pres.

Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione, in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15.

Modifiche ed integrazioni apportate da:

DPRReg. 10/11/2016, n. 0211/Pres. (B.U.R. 23/11/2016, n. 47).

L.R. 31/2017, art. 4, c. 25 (B.U.R. 9/8/2017, S.O. n. 26).

L.R. 6/2020 (B.U.R. 13/5/2020, S.O. n. 20).

Art. 1	Oggetto
art. 2	Beneficiari
Art. 3	Presentazione delle domande
Art. 4	Istruttoria delle domande
Art. 5	Oggetto del contributo e spese ammissibili
Art. 6	Assegnazione del contributo, limite massimo e cumulo
Art. 7	Concessione
Art. 8	Erogazione
Art. 9	Rendicontazione della spesa
Art. 10	Controlli
Art. 11	Revoche
Art. 12	Norma transitoria
Art. 13	Modifica della modulistica
Art. 14	Rinvio
Art. 15	Rinvio dinamico
Art. 16	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), a favore dei Comuni per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione.

Art. 2
(Beneficiari)

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni, localizzati sul territorio regionale, che intendono predisporre il piano comunale di illuminazione.

Art. 3
(Presentazione delle domande)

1. La domanda di contributo deve pervenire, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di energia, Servizio competente in materia di energia, entro il termine del 1 marzo di ogni anno, utilizzando il modello di cui all'allegato A al presente regolamento, disponibile sul sito internet della Regione.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto autorizzato, a pena di inammissibilità, è corredata dalla seguente documentazione:

- a) deliberazione del Consiglio Comunale a mezzo della quale si sia assunto l'impegno di approvare il piano comunale di illuminazione;
- b) relazione descrittiva dei contenuti del piano comunale di illuminazione;
- c) spesa prevista per la predisposizione del piano comunale di illuminazione;
- d) cronoprogramma contenente le tempistiche delle varie fasi previste a partire dal provvedimento di concessione del contributo fino all'approvazione del piano comunale di illuminazione.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dal 2016 e fino alla completa attivazione del nuovo sistema di finanziamento regionale previsto nell'articolo 14 della medesima legge regionale, le domande di contributo sono presentate alla Regione dalle Unioni territoriali intercomunali per conto dei Comuni di riferimento.

Art. 4
(Istruttoria delle domande)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Il responsabile dell'istruttoria richiede eventuali integrazioni assegnando al soggetto richiedente un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione delle stesse.

Art. 5
(Oggetto del contributo e spese ammissibili)

1. Sono ammesse a contributo le spese relative ai compensi professionali, comprensivi di I.V.A. ed oneri previdenziali, da corrispondere per l'attività di redazione del piano comunale di illuminazione.

2. Il piano comunale di illuminazione, quale strumento urbanistico finalizzato al coerente sviluppo degli impianti di illuminazione esterna sul territorio comunale, deve perseguire, in coerenza con le disposizioni della legge regionale 15/2007, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) riduzione dell'inquinamento luminoso;
- b) risparmio energetico;
- c) uniformità dei criteri di progettazione degli impianti;
- d) programmazione della realizzazione dei nuovi impianti e della modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione degli impianti di illuminazione esistenti con i relativi finanziamenti e le previsioni di spesa.

3. Il piano comunale di illuminazione, corredato di cartografia e tabelle dati, deve avere i seguenti contenuti minimi:

- a) considerazioni introduttive:
 - 1) normativa regionale sul tema dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico nella illuminazione esterna;
 - 2) obiettivi e ambito di applicazione del Piano medesimo;
- b) inquadramento territoriale dell'ambito di applicazione:
 - 1) posizione geografica;
 - 2) confini;
 - 3) centri abitati;
 - 4) popolazione e relative statistiche di crescita o decremento;
 - 5) infrastrutture e sistema viabilistico;
 - 6) aree produttive e commerciali;
 - 7) evoluzione storica dell'illuminazione sul territorio;
 - 8) aree omogenee cui applicare tipologie simili di impianti;

- 9) eventuali fasce di rispetto degli osservatori astronomici;
- 10) integrazione con altri piani territoriali;
- c) classificazione illuminotecnica del territorio:
 - 1) individuazione delle prestazioni illuminotecniche minime secondo i criteri del rapporto tecnico CEN/TR 13201-1 delle strade e degli ambiti particolari del territorio, quali, a titolo esemplificativo, giardini e parchi, parcheggi e piazze, incroci stradali di una certa complessità, rotonde e svincoli;
- d) stato di fatto dell'illuminazione pubblica sul territorio:
 - 1) censimento dei punti luce per tipo di applicazione, apparecchio, sostegno, sorgente e potenza;
 - 2) presenza di sistemi di gestione del flusso luminoso;
 - 3) stato dei quadri elettrici;
 - 4) consumi energetici annui per abitante;
 - 5) andamento dei costi energetici e manutentivi nel corso degli anni, complessivi e per abitante;
 - 6) numero di punti luce per abitante e per chilometro quadrato;
 - 7) potenza media dei punti luce installati;
 - 8) conformità degli impianti alla legge regionale 15/2007 ed alle altre norme vigenti, tenuto conto della data di realizzazione degli impianti;
- e) adeguamenti degli impianti esistenti:
 - 1) individuazione, sulla base dello stato di fatto di cui alla lettera d), delle priorità d'intervento per classi di situazioni, quali, a titolo esemplificativo, impianti critici sotto l'aspetto della sicurezza elettrica, impianti critici sotto l'aspetto della sicurezza stradale, impianti ad elevato impatto ambientale e alto consumo energetico, impianti realizzati dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15/2007 e non conformi alla stessa;
 - 2) modalità di intervento;
 - 3) analisi economica comprendente risparmi energetici e previsioni di spesa;
- f) pianificazione dei nuovi impianti:
 - 1) programmazione di eventuali nuovi interventi per la valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del traffico e delle persone;
 - 2) indicazioni progettuali di massima per i nuovi impianti e richiamo alle disposizioni dell'articolo 8 della legge regionale 15/2007, con particolare riferimento al rispetto della tolleranza del 15 per cento sulle prestazioni illuminotecniche minime derivanti dalla classificazione illuminotecnica del territorio;
 - 3) previsioni di spesa e di consumo energetico dei nuovi impianti.

4. L'I.V.A. è ammessa a contributo solo qualora non sia recuperabile ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

Art. 6

(Assegnazione del contributo, limite massimo e cumulo)

1. Il contributo è assegnato nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta

ammissibile con il procedimento a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il limite massimo di euro 10.000 (diecimila).

2. Il contributo è assegnato nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'articolo 4, comma 21 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), salvo che le risorse stanziare nel bilancio regionale siano sufficienti a finanziare tutte le richieste.

3. La graduatoria delle domande di contributo è formata sulla base della data e dell'ora di ricezione della domanda medesima al Protocollo della Direzione centrale competente in materia di energia, dando priorità ai Comuni che hanno già affidato la redazione del piano comunale di illuminazione.

4. Con l'atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo si procede al riparto delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 7 (Concessione)

1. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro novanta giorni dalla scadenza del termine stabilito dall'articolo 3, comma 1 per la presentazione delle domande di contributo.

2. Con il provvedimento di concessione del contributo è fissato il termine per l'approvazione del piano comunale di illuminazione da parte del Consiglio Comunale, che comunque non può essere superiore a dodici mesi a decorrere dalla data del provvedimento medesimo, nonché il termine per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa che non può essere superiore a centoventi giorni decorrenti dal termine assegnato per l'approvazione del piano medesimo.^{1 2}

2 bis. Il termine per l'approvazione del piano comunale di illuminazione di cui al comma 2 può essere prorogato, per una sola volta per un periodo massimo di sei mesi, su motivata istanza del beneficiario presentata almeno quindici giorni prima della scadenza del termine fissato.³

3. La concessione del contributo è disposta sulla base della documentazione

¹ Per l'anno 2017 il termine per l'approvazione da parte dei Consigli comunali del piano comunale di illuminazione, fissato con il provvedimento di concessione del contributo, è prorogato al 31 dicembre 2017, come disposto dall'art. 4, c. 25, L.R. 31/2017.

² I termini per l'approvazione dei piani comunali di illuminazione scaduti alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2020 sono fissati in ventiquattro mesi decorrenti dalle date stabilite per l'approvazione dei piani medesimi, come disposto dall'art. 6, c. 1, L.R. 6/2020 (B.U.R. 13/5/2020, S.O. n. 20).

³ Comma aggiunto da art. 1, c. 1, DPR. 10/11/2016, n. 0211/Pres. (B.U.R. 23/11/2016, n. 47).

prevista dall'articolo 3, nonché della dichiarazione di accettazione del contributo nella misura assegnata, sottoscritta dal soggetto competente in base all'ordinamento del Comune richiedente e presentata, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento.

4. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità di risorse, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta.

Art. 8
(Erogazione)

1. Il contributo è erogato previa richiesta del beneficiario e presentazione della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano comunale di illuminazione e del piano medesimo.

Art. 9
(Rendicontazione della spesa)

1. Nel termine previsto dal provvedimento di concessione del contributo, il Comune presenta la dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 1 della legge regionale 7/2000.

Art. 10
(Controlli)

1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti al beneficiario, ai sensi dell'articolo 42, comma 3 della legge regionale 7/2000.

Art. 11
(Revoche)

1. Il contributo è revocato per qualsiasi inadempimento connesso alla rendicontazione o comunque agli obblighi conseguenti al provvedimento di concessione. In particolare il contributo è revocato in mancanza di approvazione del piano comunale di illuminazione da parte del Consiglio comunale entro il termine previsto dal provvedimento di concessione.

Art. 12
(Norma transitoria)

1. Per l'anno 2015, le domande di contributo sono presentate entro il termine del 30 ottobre 2015.

Art. 13
(Modifica della modulistica)

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A al presente regolamento, si provvede con decreto del Direttore centrale competente in materia di energia.

Art. 14
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 15
(Rinvio dinamico)

1. Il rinvio alle leggi richiamate nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Alla Direzione centrale ambiente ed energia

Servizio energia
ambiente@certregione.fvg.it

OGGETTO: domanda di assegnazione del contributo di cui all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 per la predisposizione del piano comunale di illuminazione.

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

Codice fiscale _____

in qualità di _____

del Comune di _____

via/piazza _____ n. _____ tel. _____

fax _____ mail _____

pec _____

CHIEDE

l'assegnazione del contributo regionale di cui all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 per la predisposizione del piano comunale di illuminazione, per l'importo¹ di euro
_____ (_____)

DICHIARA

- che (*barrare la casella di interesse*):
 - non ha ancora affidato la redazione del piano comunale di illuminazione;
 - ha già affidato la redazione del piano comunale di illuminazione;
- che l'IVA:
 - rappresenta un effettivo costo per il Comune
 - oppure**
 - NON rappresenta un effettivo costo per il Comune;

DICHIARA INOLTRE

¹ limite massimo del contributo pari a euro 10.000

- di impegnarsi, qualora ammesso a contributo, a redigere il piano comunale di illuminazione secondo le modalità riportate nel Regolamento;

A L L E G A

- deliberazione del Consiglio Comunale a mezzo della quale si sia assunto l'impegno di approvare il piano comunale di illuminazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. a), del Regolamento;
- la relazione descrittiva dei contenuti del piano comunale di illuminazione, di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b), del Regolamento;
- la quantificazione della spesa prevista dal Comune per la predisposizione del piano comunale di illuminazione, di cui all'articolo 3, comma 2, lett. c), del Regolamento;
- il cronoprogramma contenente le tempistiche delle varie fasi previste dal provvedimento di concessione del contributo all'approvazione del piano comunale di illuminazione, di cui all'articolo 3, comma 2, lett. d), del Regolamento.

Rappresentante legale dell'ente o altro soggetto
autorizzato

(luogo e data)

(firma)